



## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017 e, in particolare, i seguenti comma dell'art. 6:

*"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente all'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali."*

Richiamati altresì:

- L'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 2000 il quale stabilisce che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti;
- l'art. 91 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ai sensi del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- L'art. 33, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 16 della legge n.183 del 2011, dispone che le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale delle eccedenze non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 comma 6. del D.Lgs n. 165 del 2001, *Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;*

- Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto (con l'art. 22, comma 1) che *"In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo"*.
- Le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche sono state definite con Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione (unitamente a quello dell'economia e delle finanze e al quello della salute) in data 8 maggio 2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.02.2018;
- Tali Linee guida non hanno carattere immediatamente vincolante per gli enti locali, ma rappresentano comunque una metodologia operativa di orientamento entro la quale operare seppur con l'autonomia organizzativa riconosciuta a tali enti;

Dato atto che:

- la nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 75 del 2017 supera il concetto tradizionale di dotazione organica ed esprime in sua vece un valore finanziario inteso come dotazione di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno;
- come precisato nelle Linee guida, per le Regioni e gli Enti Territoriali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente;

Considerato che, per tracciare un quadro complessivo del sistema di regole e vincoli riguardanti le spese di personale, è necessario fare riferimento all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), e l comma 557-quater, in particolare, dispone che *"ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (2011-2013);

Dato atto che per il Comune di Buttigliera d'Asti tale valore è pari ad **euro 296.836,23** (spesa netta, mentre il valore al lordo delle detrazioni è pari ad euro 396.131,04) e che, nell'ambito di tale indicatore di spesa massima potenziale:

- è possibile coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- è necessario indicare nel PTFP le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente, espressa in termini numerici con indicazione dei posti coperti e di quelli vacanti, è quella risultante dal prospetto Allegato A;

Preso atto che, in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

Considerato che:

- La spesa del personale in servizio netta, come da atto istruttorio allegato alla presente, è pari a circa euro **287.948,19** (spesa netta, mentre il valore al lordo delle detrazioni è pari ad euro 377.465,92);

Considerato che:

- evidenziata la spesa per il personale in servizio, occorre quindi verificare la possibilità di coprire i posti vacanti nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- poiché la dotazione organica è ormai espressa in termini finanziari, per posti vacanti si intendono qui quelli resi disponibili per cessazioni di personale intervenute o comunque stimate in base ad analisi predittive;

Dato atto che la dotazione finanziaria dell'Ente è rappresentata dal personale in servizio come sopra meglio indicato incrementata dalla eventuale capacità assunzionale;

Dato atto che, per le Amministrazioni Locali le possibilità assunzionali a tempo indeterminato sono limitate puntualmente dalla legge;

Visto l'art. 3 del d.l. 90/2014 e considerato che dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere è pari al 100% della spesa dei cessati nell'anno precedente;

Dato atto inoltre che l'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito in legge 114/2014 dispone: "A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente";

Dato atto che nel 2020 non sono intervenute cessazioni dal servizio e che l'ente non dispone di resti assunzionali;

Considerato che non sono attualmente stimate cessazioni dal servizio;

Preso atto dei seguenti consolidati orientamenti giurisprudenziali:

- la mobilità volontaria è da considerare neutra se operata tra enti soggetti entrambi a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni;
- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio;
- la spesa di ogni assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di assunzione prevista nello strumento di programmazione.

Visto l'art. 1 comma 360 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) ai sensi del quale "*A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.*";

Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione si esprime quindi la seguente programmazione:

ANNO 2021 – ASSUNZIONE 1 AG POLIZIA LOCALE CAT.C POS C1;

ANNO 2022 – nessuna;

ANNO 2023 – nessuna.

Visto l'art. 76, comma 4, del D.L. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È

fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

Dato atto che, a decorrere dall'anno 2016, la disciplina del Patto di stabilità viene sostituita dal Pareggio di bilancio ai sensi del comma 707 della legge di stabilità 2016;

Visto l'art. 1 comma 823 della legge n. 145 del 2018 che ha disposto il superamento della suddetta disciplina con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visti:

- il D.Lgs. 165/2001;
- il CCNL del personale degli enti locali;
- il D.Lgs. 150/2009;
- il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere tecnico del Responsabile di Servizio favorevole e il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario favorevole, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000, art.49;

Richiesto il parere del Revisore dei conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001;

Ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

### **DELIBERA**

1. di dare atto che, in relazione alle esigenze funzionali di questo ente, non risultano eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001;

2. di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2021-2023 come segue:

ANNO 2021 – ASSUNZIONE 1 AG POLIZIA LOCALE CAT.C POS C1;

ANNO 2022 – nessuna;

ANNO 2023 – nessuna.

3. di autorizzare gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 e art. 14 CCNL del 22.01.2004, con particolare riferimento ai supporti che si renderanno necessari per il 2021 nei diversi servizi comunali;

4. di confermare la dotazione organica di questo Ente come in premessa meglio specificato e qui da intendersi integralmente richiamata, con la precisazione che è possibile la copertura dei posti vacanti nei limiti della spesa finanziaria di cui in premessa;

5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del presente piano sono in premessa meglio specificate;

6. di riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento all'eventuale incremento delle possibilità di spesa con le quote delle economie originate dalle cessazioni di personale;

7. di stabilire sin d'ora la possibilità di attivare i contratti a termine che dovessero rendersi necessari secondo le indicazioni che verranno stabilite all'occorrenza e nei limiti consentiti dalle norme

tempo per tempo vigenti, da attivare, in attuazione del disposto dell'art.4, c.1 lett. b) del D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, esclusivamente per rispondere alle esigenze di carattere temporaneo (quali ad esempio sostituzione di maternità, lunga malattia) o eccezionali (quali situazioni di emergenza, pericolo, incolumità) e comunque nei limiti della capacità finanziaria dell'Ente e della normativa di tempo in tempo vigente;

8. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione nei tempi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to: FAUSONE GUIDO

Il Vice Sindaco  
F.to : GRAMAGLIA RENATO

Il Segretario Comunale  
F.to : CARAFA Dott. Vincenzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N\_\_\_\_\_ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/03/2021

Buttigliera d'Asti, lì 16/03/2021

Il Segretario Comunale  
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il Segretario Comunale  
F.to:CARAFA Dott. Vincenzo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì,16/03/2021

Il Segretario Comunale  
CARAFA Dott. Vincenzo

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 05-mar-2021**

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
CARAFA Dott. Vincenzo